

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Reg. Scrit. Priv.

*** * ***

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
DENOMINATI STADIO COMUNALE “RAFFAELE D’AGOSTIN” E CAMPO
COMUNALE “GERRY DALLA BETTA”.**

*** * ***

L’anno 2023 (duemilaventitre) addì ____ (_____) del mese di _____, nella Residenza Municipale di Pieve di Soligo,

tra i signori:

- _____ nato/a a _____ il _____, Responsabile del Servizio _____ del Comune di Pieve di Soligo (codice fiscale e partita IVA n. 00445940265), in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce ai sensi dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché del Decreto n. del 5 del 28.12.2022 del Sindaco di Pieve di Soligo;

e

- _____ nato/a a _____ il _____, che interviene in qualità di presidente _____ dell’ _____, con sede in via _____ n. _____ a _____ (codice fiscale _____ partita IVA _____), in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pieve di Soligo riconosce il valore sociale, formativo e educativo dell’attività sportiva e motoria e dello sport di cittadinanza, quali strumenti per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psicofisico, dell’affermazione personale, della crescita del singolo e della comunità, del compimento dell’inclusione sociale e dell’integrazione tra persone e ambiente.

- il Comune di Pieve di Soligo si propone quindi di concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive e motorie consentite dalle proprie strutture sportive, garantendo l’accessibilità alle medesime a tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata

o, qualora l'impianto consenta un uso sportivo non organizzato, singolarmente, alle associazioni e società sportive, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle istituzioni scolastiche, per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività;

- in tale contesto l'Amministrazione comunale ha approvato:

- con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2023 il Regolamento per l'affidamento in gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 24.04.2023 le condizioni per l'affidamento della gestione unitaria dello Stadio comunale "Raffaele d'Agostin" di Pieve di Soligo e del Campo comunale "Gerry Dalla Betta" di Solighetto costituenti i contenuti minimi della presente convenzione, fermi restando gli obblighi a carico del soggetto affidatario già individuati dal sopra citato Regolamento.

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", che al Titolo V "Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali", disciplina le modalità di affidamento della gestione degli stessi disponendo che gli enti pubblici territoriali normano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri minimi stabiliti dalla legge;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs 28.02.2021, n. 38 "Attuazione dell'art. 7 della legge 8.08.2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" che all'art. 6 disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. _____ del _____ con cui, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata affidata a _____ la gestione unitaria dello Stadio comunale "Raffaele d'Agostin" di Pieve di Soligo e del Campo comunale "Gerry Dalla Betta" di Solighetto a partire dalla stagione sportiva 2023/2024.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Principali finalità

1. La presente convenzione regola il rapporto tra il Comune di Pieve di Soligo e _____, in relazione all'affidamento in gestione degli impianti sportivi denominati Stadio comunale "Raffaele d'Agostin" di Pieve di Soligo e del Campo comunale "Gerry Dalla Betta"

di Solighetto, meglio individuati e qualificati al successivo all'art. 2 e alla gestione delle attività operative e complementari ad essi riferibili in relazione alla loro vocazione principale.

2. Con la presente convenzione l'Amministrazione comunale intende perseguire con la collaborazione di _____ le seguenti finalità:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti sportivi comunali, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, garantendo l'accessibilità agli impianti a tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o, qualora l'impianto consenta un uso sportivo non organizzato, singolarmente, alle associazioni e società sportive, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle istituzioni scolastiche, per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
- b) consolidare e sviluppare quindi il ruolo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato per la comunità locale di Pieve di Soligo degli impianti sportivi comunali;
- c) favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità degli impianti in termini di valorizzazione dei medesimi e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del sistema sportivo locale;
- d) migliorare i processi di sviluppo del sistema sportivo locale, anche con attività programmate, facendo leva sulle potenzialità degli impianti sportivi, in piena coerenza con le previsioni dettate dalla L.R. Veneto 8/2011, D.Lgs 28.02.2021, n. 38 e dal il Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.202.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Pieve di Soligo, di seguito chiamato Comune affida a _____ di seguito chiamato Gestore, che accetta e si obbliga, la gestione unitaria dello Stadio comunale "Raffaele d'Agostin", sito in via Stadio, 14 a Pieve di Soligo e del Campo comunale "Gerry Dalla Betta", sito in via Rivette 13/a Solighetto, come di seguito descritti:

Stadio comunale "Raffaele d'Agostin"

- campo di calcio principale;
- locali ad uso /segreteria/ magazzino/ spogliatoi/lavanderia;
- servizi igienici accessori;

- locali ex biglietteria;
- tribune;
- impianto di irrigazione campi calcio;
- impianto illuminazione del campo di calcio principale;
- pista di atletica anulare e pedane dei salti;
- impianto illuminazione pista di atletica e relativa pulsantiera;
- prefabbricato in legno ad uso magazzino;
- area di pertinenza degli impianti;

Campo comunale "Gerry Dalla Betta"

- campo di calcio principale;
- campo da calcio sussidiario;
- area allenamento accessoria;
- tribune;
- container adibiti a magazzino/spogliatoio;
- locali ad uso segreteria/magazzino/spogliatoi;
- servizi igienici accessori;
- impianto di irrigazione campi calcio;
- impianto di illuminazione campo di calcio principale;
- impianto di illuminazione campo di calcio sussidiario;
- impianto di illuminazione area allenamento accessoria;
- area di pertinenza degli impianti,

il tutto come meglio identificato nelle planimetrie agli atti dell'ufficio.

2. Gli impianti oggetto di affidamento sono realizzati per un uso prevalentemente sportivo e sono attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico; per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e utilizzo sono improduttivi di utili o comunque gli introiti derivanti dalla loro gestione sono insufficienti a coprire i costi di gestione.

Articolo 3 - Inventario beni oggetto della presente convenzione

Al momento della consegna dei beni oggetto della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale ricognitivo e di consistenza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature concessi in gestione.

Il Gestore si obbliga a restituire al Comune, in caso di recesso anticipato o allo scadere del termine finale di cui al successivo art. 4, tutti gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di funzionalità e manutenzione, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti

Il Gestore, contestualmente alla riconsegna, dovrà curare lo sgombero degli impianti e delle aree dai beni di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e deposito altrove.

Articolo 4 - Durata della gestione valore della convenzione

1. La durata della convenzione è fissata in 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione può essere rinnovata, a pari condizioni e durata, su richiesta di una delle parti e comunque ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. E' espressamente esclusa la tacita rinnovazione.
3. Scaduto il termine gli impianti ritorneranno nella disponibilità del Comune senza eccezione alcuna e senza ulteriori oneri e pretese da parte del Gestore.

Articolo 5 - Valore della convenzione

1. Il Comune si impegna a corrispondere al Gestore, a fronte delle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, un contributo annuo pari ad €. _____ (_____/00). Tale somma potrà essere rideterminata, con specifico atto di Giunta, in una percentuale non superiore al 20% solo su presenza di obiettive modifiche dei dati sui quali è stato formato, quali l'aumento delle tariffe dei servizi o l'aumento dei consumi a seguito di modifiche strutturali.
2. Il contributo sarà erogato in tre rate uguali, di cui la prima entro i primi tre mesi dell'anno di gestione di riferimento, la seconda entro i successivi tre mesi e la terza su presentazione del consuntivo delle spese di gestione dell'anno appena concluso. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione di regolari fatture o altre pezze giustificative;
3. Le parti danno atto che per documentazione contabile si intende il titolo contabile senza alcuna possibilità di presentare autodichiarazioni da parte del rappresentante dell'associazione e che sono rimborsabili solo le spese inerenti all'attività effettivamente prestata.

4. Eventuali ulteriori contributi di scopo potranno essere di volta in volta concessi a fronte di specifiche iniziative di carattere sportivo. Tali contributi saranno liquidati alla Società a fronte di documentazione comprovante le spese sostenute.

Articolo 6 - Canone

1. Il Gestore non è tenuto al versamento di alcun canone annuo a favore del Comune per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo.

Articolo 7 - Modalità di utilizzo degli impianti

1. Il complesso degli impianti, i relativi arredi ed attrezzature, vengono dati in gestione alla _____ che vi potrà svolgere la propria attività sportiva, garantendo comunque la concreta possibilità di utilizzo degli impianti, o di specifici spazi in essi compresi, secondo modalità e tempi definiti dal vigente Regolamento per l'affidamento in gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché secondo principi di imparzialità ed obiettività, da parte di tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o, qualora l'impianto consenta un uso sportivo non organizzato, singolarmente, e da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione;

2. A tal fine il Gestore ha l'obbligo di presentare ogni anno al Comune, in apertura della stagione sportiva, il Piano annuale di utilizzo di ciascun impianto indicante il calendario ufficiale definito dalla Federazione di appartenenza nonché gli orari di fruibilità dell'impianto da parte di terzi. Eventuali appuntamenti ufficiali che dovessero aggiungersi in corso di stagione dovranno essere comunicati al Comune, di regola, almeno 15 giorni prima della data in cui si svolgeranno.

3. Il Comune avrà facoltà di utilizzare ogni singolo impianto per un massimo di 10 giorni all'anno, per attività sportive, sociali, manifestazioni ed eventi di interesse pubblico, promossi o patrocinati dall'Amministrazione, senza addebito dei consumi dei servizi a rete. La domanda dovrà essere presentata al Gestore, di regola, almeno 15 giorni prima della data richiesta.

4. Resta inteso che, qualora il Comune avesse una contingibile e urgente necessità di utilizzare gli impianti ed i beni dati in gestione con la presente convenzione, per motivi di interesse pubblico, potrà utilizzarli anche senza apposita comunicazione di preavviso al Gestore.

5. Il Gestore si obbliga da subito a mettere a disposizione gli impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi sportivi Studenteschi o per le Feste dello Sport, senza addebito dei consumi dei servizi a rete. Le richieste in tal senso dovranno essere presentate al Gestore almeno 15 (quindici) giorni prima della manifestazione.
6. Il complesso degli impianti dovrà inoltre essere messo a disposizione di terzi con le modalità di cui agli articoli 13 e seguenti del Regolamento per l'affidamento in gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali. Il gestore si obbliga ad applicare le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari che richiedono l'uso dell'impianto spettano al Gestore a ristoro delle spese sostenute.
7. Nessun ostacolo, se non i limiti posti dagli impegni calcistici ufficiali del Gestore, potrà essere frapposto all'utilizzo degli impianti oggetto della convenzione da parte degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Pieve di Soligo.
8. Il Gestore dovrà inoltre garantire la concreta possibilità di utilizzo della pista di atletica dello Stadio comunale mediante adozione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di specifico regolamento disciplinante modalità e tempi di accesso, che dovrà essere preventivamente condiviso con l'Amministrazione comunale, rendendo in particolare disponibile agli utenti durante gli orari di apertura della pista un servizio igienico, possibilmente prossimo alla pista stessa.

Articolo 8 - Obblighi del gestore

1. Il Gestore è tenuto:
- a) a custodire e vigilare durante tutto il periodo di gestione sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e delle attrezzature;
 - b) a non sub concedere l'uso, anche parziale, degli impianti oggetto della convenzione, a chiunque e a qualsiasi titolo;
 - c) a non destinare gli impianti in questione ad uso diverso da quello per il quale vengono concessi;
 - d) a non effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi la struttura degli immobili, in assenza di preventiva autorizzazione del Comune;

- e) all'assunzione del personale occorrente per tutte le attività per le quali è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali;
- f) a rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; il gestore risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- g) a comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché ogni variazione dei medesimi;
- h) ad accettare modifica della durata della gestione dell'impianto in relazione all'esigenze del Comune;
- i) ad affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con l'Amministrazione Comunale recante, dopo la dicitura "Città di Pieve di Soligo", gli estremi della convenzione, l'indicazione del gestore, gli orari di apertura e di chiusura, le tariffe amministrate, nonché il responsabile della struttura e degli impianti, con relativi recapiti, a cui gli utenti potranno rivolgersi per qualsiasi segnalazione; nel cartello dovranno essere indicati i recapiti della Struttura Comunale incaricata della vigilanza;
- j) ad esporre in apposita bacheca
- eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali;
 - copia del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e di quello di polizia urbana al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere;
- k) a presentare all'Amministrazione comunale, entro il 15 settembre di ogni anno, il rendiconto annuale delle spese di gestione e delle eventuali entrate relative all'anno sportivo appena concluso (1° settembre – 31 agosto). Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e deve contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del gestore.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad assicurare la presenza del defibrillatore all'interno di ciascun impianto sportivo, nonché a curare la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Articolo 9 - Piano gestione tecnica a carico del Gestore.

1. Il gestore è tenuto a produrre, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il piano definitivo di conduzione tecnica contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

2. il Gestore è tenuto ad effettuare con personale e mezzi propri, tutte le attività di manutenzione ordinaria di seguito indicate in via esemplificativa ma non esaustiva:

- irrigazione e concimazione dei campi da gioco e taglio dell'erba (con trasporto delle risultanze in piazzola ecologica);
- ripristino del terreno di gioco alla fine dei campionati con tutti gli interventi di manutenzione necessari a mantenere la praticabilità dello stesso (aratura, semina, taglio dell'erba, interventi di rigenerazione del terreno di gioco quali livellatura, diserbo selettivo, concimatura, carotatura, ecc ..)
- segnatura del terreno di gioco con adeguato materiale (vernice ecologica);
- manutenzione delle siepi e delle aree a verde di pertinenza degli impianti sportivi, ivi inclusa la potatura delle piante presenti (con trasporto delle risultanze in piazzola ecologica);
- sfalcio dell'area pubblica attrezzata attigua all'impianto di Solighetto e tutte le altre eventuali attività sul verde, al fine di assicurare il decoro e la fruibilità di tale area;
- manutenzione delle recinzioni, della rete metallica, ivi comprese piccole sostituzioni e rattoppi di varchi o smagliature determinate dagli effetti della pratica sportiva, dei campi da gioco;
- pulizia e tinteggiatura dei locali ad uso spogliatoi e dei servizi igienici a servizio degli impianti;
- sostituzione lampade di qualsiasi tipo, reattori, interruttori ecc. all'interno degli impianti ad eccezione dei fari dell'impianto di illuminazione principale;
- piccole riparazioni di serramenti, pavimenti e rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti, ove si rendessero necessarie;
- pulizia della pista di atletica e delle pedane dei salti;
- pulizia e riordino del parcheggio e delle aree di pertinenza degli impianti sportivi;
- pulizia grondaie e pluviali presenti negli impianti;

- collocazione, controllo e revisione periodica estintori;

Qualora detti interventi di manutenzione ordinaria, per esigenze di tempestività, fossero richiesti al Comune, lo stesso provvederà ad addebitarne le spese conseguenti.

Articolo 10 – Manutenzione straordinaria

1. Il Comune, salvo diverso accordo, è tenuto a realizzare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria riferibili agli impianti sportivi affidati in gestione.
2. Gli adeguamenti delle strutture a normative obbligatorie inerenti alla sicurezza degli immobili e degli impianti per situazioni sopravvenienti competono al Comune in relazione alla manutenzione straordinaria.
3. Il Comune ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.
4. L'esecuzione a carico del Comune di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fruitori.
5. Il Comune si riserva altresì la facoltà di realizzare interventi di ampliamento degli impianti concessi in gestione e/o nuove strutture, tramite puntuali progetti da porre all'attenzione del Gestore, con cui saranno eventualmente individuati tempi di esecuzione compatibili con l'attività sportiva.

Articolo 11 Proventi della gestione

1. Il Gestore ha la possibilità, nel rispetto delle normative vigenti, di introitare le tariffe stabilite dal Comune per l'utilizzo da parte di terzi degli impianti concessi in gestione.

Articolo 12 - Oneri a carico del gestore

1. Sono a carico del gestore:
 - i consumi di energia elettrica, acqua e gas, compresi gli oneri per le eventuali volture che si rendessero necessarie;
 - ogni altra utenza per servizio di funzionamento dell'impianto (es rifiuti, canone depurazione ecc).
 - il pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relative all'impianto gestito.

Articolo 13 - Responsabilità del Gestore

1. Spettano al gestore la custodia e vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in dotazione nonché l'apertura e la chiusura degli stessi, che effettuerà mediante proprio personale.
2. Il Gestore si assume ogni responsabilità in relazione a qualsiasi fatto avvenuto negli impianti e nei locali assegnati durante il periodo di gestione.
3. Resta altresì in capo al gestore la responsabilità degli impianti durante l'eventuale utilizzo e da parte di terzi per danni o sinistri avvenuti per colpa propria ovvero dei propri iscritti (ad esempio per la presenza sulla pista di atletica di elementi ingombranti collocati e non rimossi adeguatamente).
4. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale.
5. Il gestore risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi degli impianti sportivi gestiti, salvo che non provi che tali danni siano da imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine, al termine della gestione, si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al momento della consegna dell'impianto.
6. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
7. A garanzia di quanto previsto dal precedente comma 1, il gestore si impegna a sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità derivante da eventuali danni a persone e cose con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) e ne deve trasmettere copia al Comune preventivamente.

Articolo 14 - Interventi sulle strutture

1. E' fatto esplicito divieto al Gestore, agli utenti e ai soggetti ad esso afferenti, in genere, di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi la struttura, le attrezzature o le suppellettili dell'immobile oggetto della convenzione, in assenza di preventiva autorizzazione Comunale.

2. Qualsiasi intervento innovativo su immobili e attrezzature concessi in uso al Gestore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune, proprietario dell'impianto, in base a riconosciuta pubblica utilità delle opere.
3. Il Gestore al fine di realizzare interventi di ampliamento, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sugli immobili, impianti e pertinenze in gestione, potrà avanzare proposte di miglioramento, tramite puntuali progetti da porre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che i progetti presentati potranno essere modificati in base alle analisi dei competenti uffici tecnici comunali incaricati.
5. A fronte dei progetti approvati in base al riconosciuto pubblico interesse, il Comune potrà erogare un contributo fino al limite del 50% dell'importo dei lavori da corrispondere per fasi di realizzazione, attestate dal Direttore dei Lavori e dal Gestore.
6. Per ogni intervento dovrà essere sottoscritta apposita convenzione che preveda: responsabili di progettazione e di esecuzione delle opere, tempi di realizzazione, garanzie tecniche e finanziarie delle parti, importo e modalità di erogazione dei contributi.
7. Gli interventi e lavori dovranno avvenire a cura del Gestore, con mezzi propri.
8. Il Gestore, in relazione alle opere e manufatti realizzati, offrirà la più ampia garanzia della corretta esecuzione, fornendo i necessari certificati di regolare esecuzione e le attestazioni di conformità delle opere alle regole dell'arte in base alla normativa vigente per le opere pubbliche.
9. Qualsiasi lavoro di miglioramento degli stabili, degli impianti e delle pertinenze in dotazione al gestore entrerà a far parte del patrimonio del Comune, senza che il Gestore possa pretendere compensi o rimborsi di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo, se non preventivamente concordati con il Comune in apposite convenzioni previste dal punto 6 del presente articolo.

Articolo 15 - Verifiche e controlli

1. Il Comune concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nel presente atto per tutto il periodo di durata della gestione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'immobile in ogni orario.

Articolo 16 - Pubblicità Commerciale

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti, previo pagamento degli oneri eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. Il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria.
3. Il gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
4. L'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la cartellonistica.

Articolo 17 - Decadenza, risoluzione e rescissione della gestione. Clausola Risolutiva espressa.

Revoca

1. Il Comune di Pieve di Soligo si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con preavviso scritto e motivato all'assegnatario, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni, in caso di:
 - scioglimento del soggetto assegnatario;
 - mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto presentato e oggetto di sottoscrizione della convenzione, o in caso di introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
 - gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
 - frode perpetrata dall'assegnataria in danno degli utenti, o del Comune;
 - accertamento da parte delle competenti autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'ente assegnatario o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dell'immobile assegnato;
 - grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario dell'immobile,

fatto salvo il diritto del Comune di Pieve di Soligo al risarcimento dei danni subiti;

- accertamento dell'ingiustificato diniego all'utilizzo degli impianti, o di uno spazio attrezzato in essi compreso, a favore di terzi;
- subappalto o modifica della destinazione d'uso.

2. A fronte di rilevanti esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può, con provvedimento motivato, revocare la presente gestione, dandone adeguato preavviso al gestore e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

3. Il gestore si obbliga altresì a riconsegnare immediatamente al Comune di Pieve di Soligo gli impianti in caso di pubblica utilità (calamità naturali ecc.). Si precisa che, cessata la pubblica utilità, l'immobile sarà riconsegnato all'assegnatario.

4. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà corrisposto al gestore, all'atto della riconsegna degli impianti, sia in caso di naturale decadenza allo scadere del periodo della convenzione in essere, sia in caso di revoca o di recessione, sia in caso di riconsegna per pubblica utilità.

5. Il gestore ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi al Comune di Pieve di Soligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Certificata.

Art. 18 Controversie

1. Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnatario dell'edificio, in corso o al termine della convenzione medesima, è competente il Foro di Treviso.

ART. 19 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003, per quanto ancora applicabile, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione della convenzione per la gestione degli impianti sportivi: Stadio comunale "Raffaele d'Agostin" e Campo comunale "Gerry Dalla Betta" in base alle vigenti norme in materia ed avverrà presso il Comune di Pieve, con l'utilizzo delle procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale

comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente all'ufficio dianzi indicato. Si fa rinvio agli articoli 15 e ss. del predetto Reg. UE circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Soligo. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati - DPO, sono i seguenti: Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7, 31100 Treviso (TV) – Codice Fiscale/Partita IVA: 03052880261 – Tel. 0422/491855 – Mail: info@comunitrevigiani.it - PEC: comunitrevigiani@pec.it.

3. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia.

Articolo 20 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente gestione si farà riferimento alle disposizioni di legge, di regolamento e alle deliberazioni comunali vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la materia trattata.

Articolo 21 - Forma e spese inerenti la gestione

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, diventerà perfetto ed efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

(-----)

GESTORE

(-----)
